



CIRCOLARE n. 05/2010

Spett.li Clienti

Loro SEDI

Pesaro, 30 marzo 2010

ACQUISTI DI VEICOLI CON APPLICAZIONE DELL'IVA SUL 40% DELL'IMPONIBILE AL MOMENTO DELL'ACQUISTO NON È APPLICABILE IL REGIME DEL MARGINE

Il trattamento IVA applicabile alle cessioni di veicoli usati è strettamente collegato alla modalità con la quale **è stata operata la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto**.

Infatti, a seconda di **quanto detratto a "monte"**, è possibile riscontrare a **"valle"** una cessione:

- **esente IVA;**
- **imponibile** in misura **proporzionale;**
- **imponibile** in misura **totale.**

In base all'art. 10, n. 27-quinquies), DPR n. 633/72, **sono esenti IVA le cessioni di veicoli per i quali l'imposta, all'atto dell'acquisto, è risultata indetraibile nella misura del 100%.**

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, DPR n. 633/72 per le cessioni di veicoli per i **quali la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto è stata "parziale" la base imponibile è determinata nella stessa misura della percentuale detratta.**

Inoltre va considerata **la presenza del regime del margine, il quale, come previsto dall'art. 36, DL n. 41/95, è applicabile alle cessioni di veicoli usati acquistati:**

- da **soggetti privati;**
- da soggetti passivi per i quali l'IVA a credito è risultata **interamente indetraibile;**
- da soggetti passivi che hanno applicato il **regime del margine.**

Analogo trattamento è riservato ai sensi dell'art. 30, comma 6, Legge n. 388/2000 alle cessioni di veicoli acquistati **con applicazione dell'IVA sul 10% - 15% del corrispettivo di vendita.**

L'Agenzia delle Entrate nell'ambito della Circolare 13.3.2009, n. 8/E ha affrontato l'argomento relativo al regime IVA da riservare alle cessioni di **veicoli per quali, all'atto dell'acquisto, l'imposta è stata detratta nella misura del 40%** con conseguente individuazione della base imponibile in misura corrispondente.

Nella citata Circolare n. 8/E l'Agenzia delle Entrate afferma che:

*"Per effetto del nuovo testo dell'articolo 19-bis1, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, devono intendersi **superate le previsioni contenute nell'articolo 30, commi da 4 a 6, della legge n. 388 del 2000, che consentivano l'applicazione del regime speciale del margine anche alle cessioni dei veicoli usati in relazione al cui acquisto il cedente avesse ricevuto una fattura recante l'esposizione dell'IVA addebitata per rivalsa, calcolata su una base imponibile ridotta al 10 per cento (15 per cento in virtù della legge n. 266 del 2005)**".*



Infatti, la possibilità di applicare il regime del margine:

“... poteva ritenersi conforme alle disposizioni comunitarie proprio in considerazione del fatto che **la percentuale di imposta ammessa in detrazione era di ammontare molto ridotto**. In tale contesto normativo, infatti, poteva ritenersi sostanzialmente rispettata la condizione che presiede all'applicazione del regime del margine, per cui, in un certo stadio della commercializzazione del bene, l'imposta non è stata detratta neppure in parte”.

Dopo aver negato l'applicazione del regime del margine alle cessioni sopra esaminate, l'Agenzia delle Entrate specifica che il nuovo criterio di determinazione della base imponibile di cui al citato art. 13, comma 5:

“... si applica in relazione a tutte le rivendite poste in essere da soggetti che **abbiano esercitato la detrazione nella misura del 40 per cento dell'imposta addebitata in fattura dal cedente**”.

Da quanto sopra è possibile desumere che:

- la cessione di un veicolo usato per il quale l'IVA è stata detratta nella misura del 40%, va assoggettata ad IVA nella medesima percentuale del 40%;
- la cessione di un veicolo usato per il quale in sede di acquisto l'IVA è stata detratta in misura integrale, ancorché applicata su una base imponibile commisurata al 40%, va assoggettata ad IVA nella misura ordinaria.

Tale ultima ipotesi si realizza nelle operazioni proprie dei commercianti d'auto.

Per tali soggetti diviene, dunque, importante **verificare la modalità di determinazione della base imponibile operata** nella fattura di cessione del veicolo usato “ritirato”.

Per i veicoli “ritirati” per i quali il cedente ha applicato l'IVA sul 40%, **non sarà possibile applicare il regime del margine bensì le regole ordinarie.**

Quanto sopra può essere così sintetizzato:

Data di acquisto del veicolo	Trattamento IVA della cessione	Applicazione del regime del margine alla successiva cessione
fino al 31.12.2000	Esente (art. 10, n. 27-quinquies, DPR 633/72)	Sì
1.1.2001 - 31.12.2002	Base imponibile pari al 10%	Sì
1.1.2003 - 31.12.2005 con istanza di rimborso IVA auto	Base imponibile pari al 40%	No
1.1.2003 - 31.12.2005 senza istanza di rimborso IVA auto	Base imponibile pari al 10%	Sì
1.1 - 13.9.2006 con istanza di rimborso IVA auto	Base imponibile pari al 40%	No
1.1 - 13.9.2006 senza istanza di rimborso IVA auto	Base imponibile pari al 15%	Sì



14.9.2006 - 26.6.2007	Base imponibile proporzionale alla % di IVA detratta	No (*)
dal 27.6.2007	Base imponibile pari al 40%	No

(*) Si ritiene che nel caso in cui il cedente abbia applicato l'IVA sul 15% sia possibile far rientrare la cessione nel regime del margine.



Esempio

La Maia srl ha acquistato in data **15.9.2007** un'autovettura per la quale **ha detratto l'IVA nella misura del 40%**.

In data 26.2.2010 lo stesso veicolo viene ceduto alla concessionaria AutoBlu S.a.s..

Il prezzo di vendita concordato è di € 14.000 (IVA compresa). La società ha emesso la seguente fattura:

Maia Srl

AutoBlu sas

Fattura n. 108 del 26.2.2010

Cessione autovettura usata XYZ targata CH213LA

Quota imponibile

€ 5.185,00*

IVA 20%

€ 1.037,00

Quota esclusa (**)

€ 7.778,00

TOTALE FATTURA

€ 14.000,00

(*) $5.185 = 14.000 : 108 * 40$

(**) *ex art. 13, comma 5, DPR n. 633*

Successivamente, in data 29.3.2010 la concessionaria cede l'autovettura alla Alfa snc. Il prezzo di vendita concordato è di € 15.000. Per la cessione in esame la concessionaria **non può applicare l'IVA con il regime dei beni usati** (c.d. "regime del margine") e neppure sul 40% in quanto ha potuto detrarre interamente l'IVA addebitata in sede di ritiro dell'usato. La AutoBlu sas emette pertanto la seguente fattura:

AutoBlu sas

Alfa snc

Fattura n. 45 del 29.3.2010

Cessione autovettura usata XYZ targata CH213LA

Imponibile

€ 12.500,00

IVA 20%

€ 2.500,00

TOTALE FATTURA

€ 15.000,00

Lo studio rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti